

STATUTO DELLA
SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA NAUTICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Trieste

PREMESSA

La "SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA NAUTICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" è la continuazione diretta di una delle Sezioni che nel 1863 fondarono la Società Ginnastica Triestina; e cioè la Sezione Remiganti in seguito denominata Sezione Nautica, la cui prima Sede era ubicata su un galleggiante ormeggiato al Molo Sartorio. Nel 1888 la Sezione Nautica divenne finanziariamente e amministrativamente autonoma.

L'attuale Sede di Pontile Istria, eretta nel 1955 con finanziamento in parte pubblico ed in parte della stessa Sezione Nautica, è stata a norma di legge, acquisita dal Demanio Marittimo dello Stato, che concede l'uso continuato ed esclusivo alla Società Ginnastica Triestina Nautica.

STATUTO

INDICE

Capo primo – Disposizioni generali

- Art. 1 Denominazione, scopo e durata
- Art. 2 Sede e colori sociali
- Art. 3 Patrimonio sociale
- Art. 4 Danni al Patrimonio Sociale

Capo secondo – Soci

- Art. 5 Categorie
- Art. 6 Diritti
- Art. 7 Doveri
- Art. 8 Provvedimenti disciplinari
- Art. 9 Modalità di ammissione
- Art.10 Modalità per le dimissioni
- Art.11 Sospensione per morosità
- Art.12 Espulsione

Capo terzo – Organi

- Art. 13 Organi dell'Associazione
- Art. 14 Assemblea dei Soci: costituzione e maggioranza
- Art. 15 Convocazione delle assemblee
- Art. 16 Competenze delle assemblee
- Art. 17 Presidente
- Art. 18 Presidente Onorario
- Art. 19 Consiglio Direttivo
- Art. 20 Collegio dei Probiviri

Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22 Comitato di Vigilanza

Capo quarto – Elezione alle cariche sociali - Modifica dello Statuto

Art. 23 Criteri generali

Art. 24 Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

Art. 25 Elezione del Collegio dei Probiviri, del Collegio
dei Revisori dei Conti e del Comitato di Vigilanza

Art. 26 Modifiche dello Statuto

Capo quinto – Fondo comune - Esercizio sociale – Quote e Contributi

Art. 27 Fondo comune

Art. 28 Esercizio sociale

Art. 29 Tasse di ammissione, quote sociali e contributi
straordinari

Art. 30 Modalità di pagamento

Capo sesto – Norme finali e transitorie

Art. 31 Scioglimento dell'Associazione

Art. 32 Norma transitoria

Art. 33 Entrata in vigore

Capo primo – Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione – scopo – durata

La "Società Ginnastica Triestina Nautica Associazione Sportiva Dilettantistica", in forma abbreviata "SGTN ASD", è una Associazione sportiva dilettantistica, apartitica e senza fine di lucro, costituita per promuovere e sviluppare, a livello agonistico, dilettantistico e amatoriale, la disciplina sportiva del canottaggio, nonché tutte le altre discipline sportive deliberate dal Consiglio Direttivo, anche in un'ottica di cooperazione transfrontaliera.

Promuove l'attività didattica propedeutica alla pratica degli sport del mare organizzando corsi di canottaggio per giovani ed adulti, e favorisce la diffusione delle suddetti attività sportive anche nei confronti delle persone diversamente abili.

E' affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio e può aderire ad altre Federazioni sportive per sviluppare la cultura degli sport del mare in tutti gli aspetti.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive nazionali cui è affiliata.

L'Associazione in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio (o ad altre Federazioni Sportive), osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria; inoltre si impegna a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento.

Organizza e concorre a regate e ad altre manifestazioni sportive del mare, culturali e ricreative, anche a livello internazionale.

Le imbarcazioni che usufruiscono dell'ormeggio in Concessione Demaniale sono da considerarsi di supporto all'Associazione.

Art. 2 – Sede – Colori sociali

L'Associazione ha sede in Trieste, Pontile Istria n. 6.

I colori sociali, per tradizione storica, sono quelli bianco-celesti. Spetta al Consiglio Direttivo la scelta dei distintivi sociali nonché le divise sociali ufficiali per i Soci e per gli Atleti.

I remi delle imbarcazioni sociali hanno la pala a fondo celeste, con in mezzo una banda bianca a forma di "V" rovesciata, con la punta diretta verso l'impugnatura del remo.

Art. 3 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale, acquistato dall'Associazione o pervenuto a qualsiasi titolo, è costituito da:

- a) imbarcazioni;
- b) automezzi;
- c) trofei aggiudicati definitivamente in competizioni agonistiche;
- d) beni immobili;
- e) impianti sportivi e sociali;
- f) attrezzature sportive e sociali;
- g) arredi sociali;
- h) donazioni, lasciti o successioni;
- i) contributi di Enti e Associazioni.

La loro custodia e manutenzione è affidata ai responsabili designati dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Danni al patrimonio sociale

Il Socio è responsabile dei danni arrecati al patrimonio sociale ed è obbligato al risarcimento. Sulla quantificazione dello stesso decide il Consiglio Direttivo, il quale si attiene alle norme in materia del Codice Civile, di quello della navigazione ed agli usi nautici.

Su richiesta del Socio il danno può essere inappellabilmente quantificato da due periti, con tutte le spese a suo carico, l'uno designato dal Consiglio Direttivo e l'altro dal Socio.

Capo secondo - Soci

Art. 5 – Categorie

I Soci, cittadini italiani o stranieri, sono compresi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Onorari: sono i cittadini che, anche se non Soci, hanno acquisito speciali benemerienze nei confronti della Associazione;
- b) Soci per Meriti Sportivi: sono gli Atleti che hanno onorato l'Associazione conseguendo con i colori sociali risultati sportivi di eccezionale valore in campo nazionale ed internazionale;
- c) Soci Ordinari: sono tutti i maggiorenni ammessi all'Associazione con le modalità di cui all'art. 7 ;
- d) Soci Atleti: sono tutti i giovani maggiorenni facenti parte della squadra agonistica e tesserati presso la Federazione Italiana di Canottaggio (F.I.C.) per praticare lo sport con i colori dell'Associazione;
- e) Soci Atleti Allievi: sono i giovani da 8 anni a 18 anni non compiuti, tesserati presso la Federazione Italiana di Canottaggio (F.I.C.) per praticare lo sport con i colori dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti

La partecipazione associativa è intrasmissibile e non è ammessa l'associazione temporanea.

I Soci Ordinari ed I Soci Atleti hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali sotto indicati purché siano in regola con il pagamento dei canoni ed eventuali contribuzioni straordinarie, e siano in possesso di idonea certificazione medica:

- a) diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) diritto a ricoprire cariche sociali;
- c) diritto all'uso della sede, delle imbarcazioni, degli impianti e attrezzature sportive e sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari ed i Soci per Meriti Sportivi possono essere esclusi dal pagamento dei canoni sociali ed eventuali contribuzioni straordinarie pur avendo gli stessi diritti dei Soci Ordinari.

I Soci Atleti Allievi hanno solo il diritto di cui alla lettiera c).

I Soci privi di idonea certificazione medica non possono effettuare attività sportive né utilizzare le imbarcazioni ed attrezzature della Associazione.

Art. 7 – Modalità di ammissione

L' aspirante Socio Ordinario, previa visione dello statuto e del Regolamento Sociale, sottoscrive la domanda di ammissione che verrà valutata dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari e i Soci per Meriti Sportivi sono nominati per acclamazione dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Atleti e Atleti Allievi sono ammessi dal Direttore Sportivo previo consenso del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Doveri

Tutti i Soci, indistintamente, hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, nonché i relativi Regolamenti Sociali, i provvedimenti e le delibere emanati dal Consiglio Direttivo;
- b) astenersi dallo svolgimento di attività politica, sindacale e commerciale nella sede della Associazione;
- c) astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche negli sport del mare praticati dalla Associazione, senza la preventiva autorizzazione del Direttore Sportivo;
- d) astenersi dall'assumere iniziative che possano pregiudicare il buon nome o l'immagine dell'Associazione;
- e) cooperare in modo armonico ed amichevole alla vita dell'Associazione.

Art. 9 – Provvedimenti disciplinari

A carico del Socio verso il quale sia stata esercitata l'azione disciplinare per i fatti di cui al successivo articolo 20, V comma, lettiera b), il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea fino ad un massimo di sessanta giorni, con obbligo del pagamento regolare del canone sociale;
- c) espulsione.

L'espulsione comporta la perdita della qualifica di socio e può essere adottata nelle ipotesi previste dall'articolo 12.

Art. 10 – Modalità per le dimissioni

Il Socio che intenda dimettersi deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano, con un preavviso di tre mesi e deve altresì pagare il canone fino alla scadenza del periodo di preavviso.

Il Socio dimissionario è responsabile per tutti gli obblighi da lui contratti verso l'Associazione oltre agli eventuali canoni arretrati non corrisposti, né può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul

patrimonio dell'Associazione.

I Soci dimissionari in regola con i pagamenti, come stabilito nei commi precedenti, possono essere riammessi con le modalità e le condizioni fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Sospensione per morosità

Il Socio rimasto per sei mesi in arretrato con il pagamento dei canoni e/o di altre contribuzioni straordinarie e/o di risarcimento danni, può venire sospeso trascorsi trenta giorni dal ricevimento della diffida alla regolarizzazione inviata tramite Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo.

La sospensione fa venir meno il diritto di frequentare l'Associazione finché non venga sanata la morosità, entro un termine di sessanta giorni. Decorso tale termine avviene automaticamente l'espulsione.

La sospensione non pregiudica il diritto dell'Associazione di ottenere dal Socio, anche attraverso vie legali, il pagamento di quanto dovuto.

Art. 12 – Espulsione

Può essere espulso dall'Associazione, su delibera del Collegio dei Probiviri, chiunque comprometta il decoro, il buon e sereno andamento dell'Associazione, commetta un'azione disonorevole, leda gravemente lo Statuto ed i Regolamenti.

La proposta di espulsione, può essere avanzata da qualsiasi Socio al Presidente del Collegio dei Probiviri, direttamente ovvero per il tramite del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri, vagliate accuratamente tutte le circostanze, accetta o rigetta la proposta.

In caso di accettazione, la proposta per l'espulsione viene integralmente e riservatamente comunicata per iscritto al Socio per il quale viene formulata. Il Socio può chiedere di esporre le sue difese verbalmente in presenza del Collegio, oppure formularle per iscritto, entro dieci giorni dalla notifica della proposta di espulsione.

Le difese verbali del Socio vengono messe a verbale.

Il verbale viene firmato dal Presidente del Collegio dei Probiviri, dal Socio coinvolto e dal verbalizzante.

Il Collegio dei Probiviri, con sollecitudine, assume le relative decisioni motivate, e le comunica per iscritto all'Interessato.

L'eventuale delibera di espulsione viene esposta all'Albo Sociale per la durata di quindici giorni.

L'espulsione di un Socio non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi; il Socio può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'espulsione del Socio non pregiudica il diritto dell'Associazione di ottenere dallo stesso, anche attraverso le vie legali, il pagamento di quanto dovuto, né può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Un Socio espulso non può essere riammesso.

Capo Terzo - Organi

Art. 13 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Collegio dei Probiviri;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Comitato di Vigilanza.

Art. 14 – Assemblea dei Soci: costituzione e maggioranza

L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno. L'invito alla stessa, con incluso l'Ordine del Giorno e copia del Bilancio Consuntivo e Preventivo, viene comunicato ai Soci per iscritto o con altro mezzo informatico, presso il loro domicilio, almeno venti giorni prima.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci iscritti aventi diritto al voto e può deliberare con la maggioranza dei Soci presenti, mentre in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, è valida con qualsiasi numero di Soci presenti aventi diritto al voto e può deliberare con la maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci iscritti aventi diritto di voto e può deliberare con la maggioranza dei Soci presenti, mentre in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, è valida con la presenza di almeno un terzo dei Soci iscritti aventi diritto di voto e può deliberare con la maggioranza dei Soci presenti, salvo le ipotesi disciplinate dagli articoli 26 e 31 dello Statuto.

I Soci aventi diritto al voto hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta, da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di una.

Possono votare solamente i Soci in regola con i canoni sociali ed eventuali contribuzioni straordinarie.

Si vota in ogni caso per alzata di mano tranne che si tratti di voto sulle persone. In quest'ultimo caso si procede con votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea elegge tra gli intervenuti un Presidente che ne verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, ne dirige lo svolgimento e provvede alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente nomina un Segretario il quale redige il verbale dell'Assemblea che deve contenere il numero dei presenti e i deliberati presi, con l'indicazione del numero dei voti.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, viene affisso all'albo.

Le deliberazioni delle Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono vincolanti anche per gli assenti, per i quali non vi è obbligo di notifica.

Art. 15 – Convocazioni delle Assemblee

L'Assemblea Ordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta non meno di un decimo dei Soci con diritto di voto.

La convocazione compete al Presidente.

La data dell'Assemblea è resa nota almeno venti giorni prima mediante affissione di apposito avviso all'Albo Sociale.

Le richieste di inserimento all'Ordine del Giorno devono pervenire al Consiglio Direttivo, sottoscritte da almeno dieci Soci, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente dà comunicazione delle integrazioni all'Ordine del Giorno all'avvio dell'Assemblea.

Art. 16 – Competenze delle Assemblee

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'elezione del Presidente e degli altri Organi Sociali;
- b) l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei preventivi finanziari con la contestuale determinazione della tassa di ammissione e della quota sociale annua, ed eventuali esenzioni ai sensi dell'art. 29 comma quarto;

- c) la determinazione e l'approvazione dei contributi straordinari;
- d) la nomina, per acclamazione, dei soci Onorari e di quelli per Meriti Sportivi;
- e) l'istituzione delle Sezioni Sportive e l'affiliazione alle Federazioni Sportive;
- f) l'approvazione dei Regolamenti interni.
- g) decidere, in secondo grado, sui provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri. Per la validità delle decisioni assembleari in materia disciplinare è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) tutti i casi eccezionali e/o urgenti che esulano dalla gestione ordinaria;
- b) le modifiche allo Statuto;
- c) lo scioglimento dell'Associazione o la sua fusione con altri Enti o Associazioni;
- d) eventuale espulsione di un Socio per gravi motivi.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Sovrintende all'attività sociale di ogni settore, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

E' coadiuvato o sostituito, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Dura in carica tre anni e non può mantenere l'incarico per più di tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente fino all'Assemblea, da convocarsi entro tre mesi per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere eletto tra i Soci dell'Assemblea Ordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. La carica costituisce alto riconoscimento di meriti eccezionali nei confronti dell'Associazione nelle sue varie attività.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, purché la composizione sia sempre dispari.

Incarichi, la cui copertura è indispensabile, sono: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Economo, CapoCanottiera, Direttore Sportivo. Gli altri eventuali incarichi vengono indicati all'atto della presentazione delle liste di candidatura.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i componenti non possono ricandidarsi oltre i tre mandati consecutivi, se non per diverso incarico.

I membri non hanno diritto ad alcun compenso per quanto riguarda il loro ruolo, mentre hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato, purché documentate e previamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove lo sviluppo e regola il funzionamento dell'Associazione. Tra gli altri compiti e poteri assegnatigli dai Regolamenti, dallo Statuto e dalla legge ha in particolare i seguenti:

- a) presentare ed illustrare in sede di Assemblea i programmi e le direttive di sviluppo delle varie attività sociali;
- b) redigere e presentare all'Assemblea i preventivi finanziari ed i bilanci consuntivi;

c) emanare norme regolamentari ed esecutive, obbligatorie per tutti i Soci, riguardanti la frequenza dei locali sociali, l'uso del materiale e degli impianti sportivi, il funzionamento dei servizi, per il buon andamento della vita sociale;

d) nominare collaboratori e/o commissioni consultive composte da Soci effettivi che possono avvalersi di consulenti esterni, per incarichi e compiti speciali;

e) stipulare accordi di reciprocità con altri circoli o associazioni straniere o italiane, aventi le medesime finalità;

f) stipulare accordi, convenzioni e transazioni con le Autorità competenti per quanto riguarda le concessioni, la loro durata, l'ammontare dei canoni e tutto quanto sarà necessario per la migliore utilizzazione da parte dell'Associazione delle concessioni medesime, delegando il Presidente alla firma degli atti relativi;

g) proporre all'Assemblea l'istituzione delle Sezioni sportive e l'affiliazione alle Federazioni sportive nazionali;

h) deliberare a mezzo di appositi regolamenti, in ordine all'organizzazione ed al funzionamento delle Sezioni sportive;

i) proporre Soci Onorari e/o per meriti sportivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o del Presidente del Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tra i Soci aventi diritto, dandone comunicazione mediante affissione all'Albo sociale. I componenti cooptati restano in carica sino alla prima assemblea, che provvede alla elezione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo di cui al 2° comma del presente articolo, l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede, entro tre mesi, alla sua rielezione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea per l'elezione.

Il Presidente dei Revisori dei Conti, o suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 20 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I membri sono eletti direttamente dall'Assemblea fra i Soci Ordinari e non facenti parte del Consiglio Direttivo. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 tre mandati consecutivi. I membri eletti, nel corso della prima riunione, designano il Presidente ed il Segretario.

Il Collegio dei Proviviri è convocato dal Presidente dei Proviviri.

Nel caso di dimissioni di tutti i componenti effettivi, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede, entro tre mesi, a nuova elezione.

Il Collegio dei Proviviri:

a) svolge funzioni conciliative al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale;

b) esercita di propria iniziativa, anche nell'ambito della vigilanza sull'osservanza dello Statuto, l'azione disciplinare nei confronti dei Soci che con il proprio comportamento abbiano compromesso il prestigio dell'Associazione ovvero il buon andamento della vita sociale, o che abbiano contravenuto alle norme dello Statuto o del Regolamento dell'Associazione, eventualmente disponendone la sospensione cautelare dalla frequenza dell'Associazione.

Il procedimento è disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, che assicuri all'interessato il più ampio diritto di difesa. Il Collegio stabilisce, al termine di adeguata istruttoria e tenendo conto delle tradizioni dell'Associazione, quale dei provvedimenti indicati nell'articolo 8 dovrà essere adottato a carico del Socio qualora ne sia accertata la responsabilità. La relativa decisione è comunicata al Consiglio Direttivo che vi dà esecuzione comunicandola all'Interessato con lettera raccomandata e con la facoltà di affissione per quindici giorni all'Albo Sociale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella prima riunione, il proprio Presidente, ed è da questi convocato almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio consuntivo ed almeno ogni tre mesi per la verifica dell'amministrazione sociale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione e accompagna con una relazione il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ciascun esercizio, sottoporrà all'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni dei tre componenti effettivi del Collegio si provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi.

Art. 22 - Comitato di Vigilanza

Il Comitato di Vigilanza può essere costituito da uno a tre componenti, su nomina del Consiglio Direttivo, tra i Soci disponibili e di adeguate competenze, ovvero all'esterno dell'Associazione.

Controlla la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza, con specifico riferimento alle attrezzature sociali nell'ambito dell'Associazione.

E' obbligo del Comitato di Vigilanza segnalare eventuali infrazioni al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.

Capo quarto - Elezione alle cariche sociali - Modifica dello Statuto

Art. 23 – Criteri generali

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni.

Qualora nel corso del triennio si dovesse procedere alla sostituzione di uno dei componenti degli organi sociali, la durata del mandato è limitata al compimento del triennio e non viene considerata ai fini della rieleggibilità alle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Le elezioni delle cariche sono regolate e dirette dal Presidente dell'Assemblea, il quale nomina fra i Soci presenti tre scrutatori per lo spoglio delle schede. Il risultato delle elezioni nelle Assemblee, con l'indicazione dei voti riportati dalle singole liste, viene proclamato seduta stante e viene redatto verbale a parte da allegarsi a quello dell'Assemblea.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate per la stessa Federazione Sportiva.

Art. 24 – Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

La candidatura del Presidente, accompagnata dalla lista dei componenti il Consiglio Direttivo con l'indicazione dei rispettivi incarichi di competenza, deve essere depositata in segreteria entro il 31

gennaio, con allegato un programma.

E' ammissibile la candidatura del Socio anche in liste diverse.

Risulta eletta la lista che abbia riportato il maggior numero di voti, non computando tra i voti espressi le schede bianche.

La votazione per le elezioni alle cariche sociali avviene per scrutinio segreto con scheda tipo approntata dalla Segreteria.

Art. 25 – Elezione del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti

Per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori dei Conti l'elenco dei candidati è formato a cura della Segreteria entro il 31 gennaio, rispettando l'ordine alfabetico dei Soci che abbiano presentato la candidatura.

Per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori dei Conti il Socio può votare per un massimo di cinque candidati.

Per entrambe le elezioni vengono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, non computando tra i voti le schede bianche. In caso di parità di voti, risulta eletto quello con maggiore anzianità come Socio effettivo e, in caso di eguale anzianità sociale, il più anziano di età.

Art. 26 – Modifiche statutarie

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci Ordinari in regola con i canoni sociali e le contribuzioni straordinarie.

Le modifiche proposte devono essere affisse all'Albo Sociale trenta giorni prima dell'assemblea.

Entro quindici giorni dall'affissione, il Consiglio Direttivo o almeno cinquanta soci possono presentare proposte alternative o emendamenti. Questi devono essere affissi nell'Albo Sociale per almeno dieci giorni.

Le proposte, le loro eventuali alternative e gli emendamenti sono posti in votazione, secondo l'ordine stabilito dal Presidente dell'assemblea, articolo per articolo.

Per le modifiche Statutarie è necessaria la convocazione di un'Assemblea Straordinaria con la presenza, in prima convocazione di almeno due terzi dei Soci iscritti aventi diritto di voto e può deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci iscritti aventi diritto di voto e può deliberare con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Capo quinto – Fondo comune - Esercizio sociale – Quote e Contributi

Art. 27– Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati e da quelli pervenuti per atti di liberalità.

Eventuali avanzi derivanti dall'attività dell'Associazione vengono reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale e non possono essere in nessun caso, neppure in forma indiretta, distribuiti fra i Soci, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 28 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il preventivo finanziario ed il bilancio consuntivo, con i relativi documenti, sono depositati in Segreteria almeno venti giorni prima dell'Assemblea Ordinaria convocata per la loro approvazione, affinché ogni Socio possa prenderne visione.

Art. 29 – Tassa di ammissione, quote sociali e contributi straordinari

La tassa di ammissione e la quota sociale vengono determinate annualmente dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.

I contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea Ordinaria.

I Soci Ordinari ed I Soci Atleti sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione, della quota sociale

annua e dei contributi straordinari.

I Soci Onorari ed i Soci per Meriti Sportivi possono essere esentati dal pagamento della quota sociale annua e dei contributi straordinari.

Art. 30 – Modalità di pagamento

La tassa di ammissione deve essere versata all'atto dell'accoglimento della domanda unitamente alla quota sociale.

Trascorso il termine di quindici giorni senza che il pagamento sia avvenuto, l'aspirante Socio è ritenuto rinunciatario.

La quota sociale annua è corrisposta di norma in rate mensili anticipate entro i primi cinque giorni del mese.

I contributi straordinari sono versati nei modi e termini fissati nella relativa delibera dell'Assemblea.

Capo sesto - Norme finali e transitorie

Art. 31 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale viene devoluto a fini sportivi ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sportiva o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo competente di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, e secondo le indicazioni dell'Assemblea, in conformità delle Leggi vigenti al momento dello Scioglimento e delle disposizioni del CONI.

Ai sensi dell'art. 21, ultimo comma del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci iscritti aventi diritto di voto.

Art. 32 – Norme transitorie

Gli eletti a cariche sociali in base alle disposizioni precedenti restano in carica sino alla scadenza del mandato.

E' compito del Consiglio Direttivo nominare eventualmente apposite commissioni, redigere, integrare e/o modificare i Regolamenti interni, in conformità allo Statuto.

Art. 33 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno 20 (venti) gennaio 2018 (duemiladiciotto).

Una copia dello Statuto dovrà essere a disposizione dei Soci nella Sede Sociale.

VISTO: IL PRESIDENTE